



COMUNE DI CASTELMOLA

Città Metropolitana di Messina

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, NONCHE' ESECUZIONE DEI LAVORI DI "COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIVICO CIMITERO - PRIMO INTERVENTO STRALCIO" E RELATIVA VENDITA - IMPORTO COMPLESSIVO € 49.000,00 – CUP: I71B19001210007

CAPITOLATO SPECIALE DELL'APPALTO IN CONCESSIONE

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto disciplina l'affidamento in concessione del servizio di progettazione definitiva-eseutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione nuovi loculi nel civico cimitero, consistenti nella edificazione di nuove strutture cimiteriali da realizzare in base alla progettazione preliminare posta a base di gara e delle indicazioni dell'A.C., nonché della gestione del servizio di vendita dei loculi e di quant'altro previsto nel presente capitolato, da parte della Ditta Appaltatrice.

ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni 1 (**uno**), con consegna formale, che dovrà avvenire mediante redazione di apposito verbale.

Alla scadenza, il contratto si intenderà risolto, senza che intervenga avviso e/o disdetta. Il contratto potrà essere risolto, previa comunicazione dell'appaltatore, prima della scadenza in caso di completata vendita dei manufatti e quindi dell'ultimazione del servizio di vendita oggetto della concessione.

L'Amministrazione, al termine dell'appalto, si riserva la facoltà di prorogare lo stesso per un periodo non superiore a sei mesi, previa adozione di apposito atto amministrativo, a seguito di formale richiesta della Ditta se ed in quanto non ancora ultimate le vendite. Trascorso quest'ultimo periodo di gestione i manufatti invenduti resteranno di proprietà esclusiva dell'Ente che risarcirà l'Appaltatore al costo determinato al momento di costruzione delle opere senza l'applicazione di

interessi e/o aumenti di qualsiasi genere. Le modalità di risarcimento verranno determinate esclusivamente dall'Ente pubblico secondo le proprie esigenze finanziarie e comunque la somma spettante all'Impresa dovrà essere corrisposta nell'arco di anni due dalla conclusione contrattuale.

ART. 3 AMMONTARE DEL SERVIZIO E DELLE LAVORAZIONI DELL'APPALTO

Ai soli fini dell'individuazione dei requisiti dei soggetti ammessi a presentare richiesta di partecipazione alla gara, si precisa che l'importo complessivo dell'intera opera è stimato sommariamente in € 49.000,00 così ripartito € 31.500,00 per lavori ed € 17.500,00 per somme a disposizione:

Categorie dell'intervento:

Lavorazioni, categorie corrispondenti e classifica (D.P.R. n. 207/2010)			IMPORTO	%	Qualificazione obbligatoria	Subappalto SI / NO
PREVALENTE	OG1	I	31.500,00	100	NO	Nei limiti previsti dalla normativa vigente

E' previsto il subappalto secondo vigente normativa.

L'importo complessivo previsto per i lavori, o quello eventualmente superiore, sarà a totale carico del concessionario.

I nuovi contratti di concessione dei loculi potranno essere stipulati subito dopo la sottoscrizione del contratto-convenzione anche prima dell'inizio dei lavori, e comunque dopo l'approvazione del progetto esecutivo. L'opera concessa dovrà essere consegnata all'acquirente subito dopo la ultimazione e collaudo dei lavori, secondo quanto stabilito nel presente C.S.A. e/o nel piano di gestione che la Ditta produrrà con l'offerta di gara.

ART. 4 DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI:

L'appalto di che trattasi comprende la costruzione di loculi nel civico cimitero di Castelmola, secondo il progetto di fattibilità tecnica ed economica a base d'appalto redatto dall'UTC e le indicazioni date dall'Amministrazione Comunale.

La Ditta dovrà eseguire le seguenti opere:

- Realizzazione di una sopraelevazione in due blocchi di loculi esistenti nel 7°/8° terrazzamento, realizzati nell'anno 2012, per complessivi 24 loculi;

ART. 5 GESTIONE DELLA CONCESSIONE E TARIFFE

Al concessionario spetteranno, quale compenso della progettazione, dei lavori che eseguirà e di ogni ulteriore onere sostenuto, gli introiti provenienti dalla gestione del servizio di vendita dei manufatti, applicando i prezzi di seguito riportati e derivanti dal piano economico e finanziario quantificato dall'U.T.C., che l'Impresa potrà rimodulare secondo l'offerta formulata in sede di gara:

- a) Concessione di n. 1 loculo € 2.500,00, IVA compresa;

Il concessionario incassa direttamente tutti gli importi dovuti da parte degli utenti mediante un conto corrente bancario o postale ove vanno effettuati i versamenti.

Le tariffe di cui al presente articolo entreranno in vigore a far data dalla sottoscrizione del contratto-convenzione.

ART. 6 PRESTAZIONI, OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Il soggetto concessionario, assume, a proprio esclusivo carico, tutti gli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione, collaudo delle opere, compreso gli oneri derivanti dagli adempimenti della sicurezza, nonché la gestione del servizio di vendita dei manufatti secondo le tariffe di cui al punto precedente.

Sono inoltre a totale carico del concessionario tutti gli oneri per l'acquisizione di eventuali nullastata, pareri, certificazioni necessari alla progettazione e sua approvazione, realizzazione e gestione dell'appalto nella fase progettuale ed esecutiva.

Sono altresì a carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune, le spese per la commissione di gara e gli oneri derivanti dalla registrazione del contratto/convenzione da sottoscrivere con l'Ente e redatto sulla base delle condizioni previste nel presente Capitolato, costituente allegato contrattuale.

Ed ancora, più dettagliatamente, sono a carico del soggetto concessionario:

- a) Messa in sicurezza delle aree interessate dai lavori e recinzione del cantiere, fermo restando l'obbligo di concedere la visitabilità ai fruitori del cimitero anche durante l'esecuzione dei lavori;
- b) Oneri di progettazione e consulenze correlate, piano di sicurezza, direzione contabilità e collaudo delle opere ed ogni ulteriore costo relativo;

- c) Pulizia del sito d'intervento a conclusione dei lavori e consegna dei manufatti eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati progettuali approvati da questo Ente;
- d) Predisposizione dell'Impianto della luce votiva, ed opere accessorie previste in progetto in sede di presentazione dell'offerta.

Si specifica che nessun onere graverà a carico dell'Ente committente.

ART. 6 VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA DELLE STRUTTURE E DELLE AREE

Con verbale di consegna, redatto secondo le modalità di legge, l'Appaltatore prende in carico le strutture e le aree ove verranno realizzati i manufatti.

Al momento della presa in consegna la Ditta Appaltatrice dovrà eseguire un'analisi preliminare dei luoghi con successivo impianto del cantiere ed iniziare le opere entro quindici giorni dalla data di consegna.

Il tempo massimo per l'ultimazione dei lavori sarà di 60 giorni e decorrerà dalla sottoscrizione del verbale di effettivo inizio dei lavori.

In caso di ritardo verrà applicata una penale di € 100,00, per ogni giorno di ritardo, verificato dall'ufficio tecnico comunale, che controllerà l'andamento dei lavori.

Alla scadenza del Contratto, inclusa la gestione delle vendite, la Ditta Appaltatrice consegnerà al Comune tutte le opere di nuova realizzazione eseguite a perfetta regola d'arte e quelle già esistenti, per le quali la ditta in sede di gara ha offerto delle proposte migliorative, in perfetto stato di manutenzione.

La riconsegna delle strutture e delle aree al Comune avverrà, pertanto, previa verifica di quanto sopra evidenziato, mediante la redazione di apposito verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.

ART. 7 CONSEGNA LOCULI ALL'ENTE SECONDO L'OFFERTA ECONOMICA

L'appaltatore inoltre si obbliga a consegnare al Comune n. ____ loculi, previsti dall'offerta economica, subito dopo l'ultimazione dei lavori. Resta a carico dell'Impresa la manutenzione degli stessi fino alla scadenza contrattuale e comunque fino alla redazione del verbale di riconsegna.

L'Ente potrà procedere alla concessione dei loculi soltanto dopo la scadenza della contratto/convenzione o immediatamente dopo l'acquisizione degli stessi, soltanto nel caso di estrema necessità dimostrata.

Per agevolare l'utenza potranno essere contemplate nel contratto-convenzione pagamenti rateali.

ART. 8 LOCALE COMUNALE E UFFICIO.

All'appaltatore verrà concesso l'utilizzo di un locale comunale, a scelta dell'A.C., da adibire ad ufficio per la stipula dei contratti con le utenze che dovrà rimanere aperto almeno 1 giorno settimanale per i primi 3 mesi dalla sottoscrizione dell'apposito contratto - convenzione e con cadenza da concordare tra le parti successivamente ai 3 mesi e fino alla scadenza della stessa convenzione. La Ditta provvederà eventualmente a sua cura e spesa alla fornitura di apposito contenitore o armadio con chiusura a chiave dove verranno custodite le documentazioni inerenti l'appalto che la stessa Ditta vorrà depositare.

Il predetto locale potrà essere utilizzato dall'Ente per proprio ufficio o per altri scopi fermo restando l'utilizzo concesso alla Ditta per i giorni sopra stabiliti che verranno preventivamente concordati con l'Ente Pubblico.

ART. 9 POLIZZA ASSICURATIVA

L'appaltatore ai fini del presente contratto dovrà produrre idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT/RCO) che tiene indenne il Comune da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimali RCT di € 1.000.000,00, che dovrà rinnovare sino a coprire l'intero periodo contrattuale.

L'appaltatore dovrà costituire a garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e D.M. 19 Gennaio 2018 n. 31, la prescritta cauzione definitiva a mezzo di polizza fidejussoria, ai sensi della normativa vigente, che dovrà rinnovare sino a coprire l'intero periodo contrattuale.

Detta garanzia verrà svincolata secondo i termini e le entità previste dal citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi del Capitolato Generale, approvato con D.M. 145/2000.

La Ditta Appaltatrice sarà l'unica responsabile, sia penalmente che civilmente, sia verso l'Ente committente che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura che potrebbero essere arrecati all'interno del civico cimitero o nell'area del cantiere, durante le prestazioni per colpa e negligenza, tanto sua che dei suoi dipendenti, ed anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse.

ART. 10 AFFIDAMENTO SERVIZIO E AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinato dall'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. La valutazione delle offerte

sarà effettuata da una apposita Commissione secondo gli elementi indicati nel bando e disciplinare di gara;

Per partecipare alla gara la Ditta dovrà dimostrare la propria capacità tecnica, economica e finanziaria, pena l'esclusione, mediante certificazione della CCIAA con categoria corrispondente a "OG1" o similare e dovranno dimostrare la propria capacità tecnica, economica e finanziaria come stabilito dall'art. 90, D.P.R. n. 207/2010, gli operatori devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica."

La dimostrazione del possesso dei requisiti ex art. 90 d.p.r. n. 207/2010, può avvenire, in alternativa, anche tramite l'attestazione SOA, ovvero sia il documento, rilasciato dalle "Società Organismi di Accettazione", mediante Certificazione SOA Categoria OG1 Classe I.

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

- a.** non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pena l'esclusione;
- b.** non partecipazione alla gara in oggetto di altre imprese con le quali sussistono situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, o situazioni soggettive, lesive della par condicio fra i concorrenti alla medesima gara, tali da inficiare la segretezza delle offerte (riconducibilità al medesimo centro di interesse e/o decisionale, anche individuale o identità totale o parziale delle persone che, nelle imprese stesse, rivestono ruoli di legale rappresentanza);
- c.** Attestazione di qualificazione SOA per la categoria OG1 classifica I o iscrizione alla CCIAA per la categoria corrispondente a "OG1" o similare;

ART. 12 INADEMPIENZE E SANZIONI

Nel caso di inosservanza alle norme contrattuali o di inadempienze ripetute, ovvero di negligenza o di irregolarità nel funzionamento del servizio, il Comune potrà applicare una sanzione pecuniaria, se dopo le rituali contestazioni, le giustificazioni della Ditta Appaltatrice addotte, risultassero

inconsistenti, tale sanzione pecuniaria, commisurata alla gravità dell'addebito contestato, non potrà essere di importo inferiore a € 100,00 (euro cento) e non superiore a € 500,00 (euro cinquecento).

Le suddette penalità, valutate insindacabilmente dal Responsabile Unico del Procedimento, saranno versate al Comune nei modi e termini stabiliti dal Responsabile Unico del Procedimento nella propria determinata sanzione.

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in caso di ripetuti ritardi e/o inadempienze e di ripetute applicazioni di penalità, potrà rescindere il contratto.

Altresì, l'Amministrazione si riserva il diritto di:

- a) risolvere anticipatamente il contratto con preavviso di mesi uno in caso di inadempienze gravi, a specifici obblighi contrattuali;
- b) risolvere il contratto senza alcun preavviso qualora la Ditta Appaltatrice utilizzi personale assunto in spregio alla normativa vigente oppure non assicurato presso gli Enti assistenziali e previdenziali;
- c) risolvere il contratto senza alcun preavviso e con riserva del risarcimento dei danni, nel caso di subappalto non autorizzato, delle prestazioni contrattuali ad altre imprese;
- d) In tutte le ipotesi di rescissione, si procederà all'incameramento della cauzione definitiva, senza pregiudizio per eventuali richieste di risarcimento per ulteriori danni.

In caso di risoluzione contrattuale i manufatti invenduti resteranno di proprietà esclusiva dell'Ente che indennizzerà l'Appaltatore al costo, al netto dell'IVA, determinato al momento di costruzione delle opere senza l'applicazione di interessi e/o aumenti di qualsiasi genere. L'indennizzo per l'invenduto sarà corrisposto dall'Amministrazione nei tempi che saranno da essa stabiliti secondo le proprie esigenze finanziarie e comunque entro un periodo massimo di due anni successivi alla data di cessazione del contratto.

ART. 14 CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potranno insorgere tra le parti in sede di esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite al foro di Messina. E' esclusa pertanto la clausola arbitrale.

ART. 15 ALTRI ONERI A CARICO DELLA DITTA COMPRESI NELL'APPALTO

Oltre agli oneri già specificati saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- a) L'osservanza delle assicurazioni sociali derivanti da Leggi e da Contratto Collettivo (infortuni sul lavoro, invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro;

- b) L'Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appalto e, se cooperativa, anche nei confronti dei Soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori;
- c) L'Appaltatore si impegna inoltre ad attuare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, stipulato per la categoria durante lo sviluppo dei lavori. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche se si verificherà la loro decadenza e fino a che non saranno sostituiti da nuovi contratti;
- d) I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti, o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dello stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
- e) Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempre che sia pervenuta denuncia da parte delle competenti organizzazioni, l'Ente committente procederà all'escussione di una percentuale, determinata dal Responsabile Unico del Procedimento, della fidejussione prestata, ciò per costruire apposita garanzia per l'adempimento di detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi;
- f) L'adozione in tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità, in caso d'infortunio, ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale predisposto alla direzione e sorveglianza;
- g) L'installazione, il nolo, il degradamento, lo spostamento e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario;
- h) Le operazioni per il carico, il trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d'opera sia in ascesa che in discesa;
- i) Di disporre dell'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare l'Ente committente da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi;
- j) Di provvedere a che il proprio personale sia qualificato a svolgere alle prestazioni di cui al presente Capitolato ed in numero sufficiente a soddisfare le norme di Legge vigenti in materia;
- k) La concessione di permessi, licenze, autorizzazioni e quant'altro necessario per l'esecuzione del servizio;
- l) La pulizia dei locali sede dei lavori, pulizia finale di tutte le parti interessate dall'intervento;

- m) L'Impresa ha l'obbligo di far rispettare le norme di questo Capitolato ai propri fornitori ed è l'unica responsabile di fronte all'Ente Committente. L'Appaltatore può, per suo conto, vigilare in proposito denunciando tutti gli abusi ed i danni commessi, involontariamente o non, da eventuali altre ditte, allo scopo di prendere gli opportuni provvedimenti;
- n) La Ditta si dichiara pienamente responsabile della sicurezza dell'incolumità del personale dipendente, impegnandosi a tenere sollevata la committente da ogni eventuale conseguenza degli infortuni sul lavoro;
- o) La Ditta è responsabile dell'ordine e della disciplina del proprio personale, Essa deve allontanare immediatamente il personale che non fosse idoneo ai lavori affidatigli, che mancasse del dovuto rispetto verso gli incaricati stessi, che commettesse in qualche modo azioni riprovevoli;

Di tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati deve tenersi conto nella formulazione dell'offerta e quindi non spetterà altro compenso all'Appaltatore oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli.

ART. 16 OSSERVANZA DI LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione dei lavori, ad osservare scrupolosamente tutte le vigenti leggi, norme e regolamenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale od entrati in vigore dopo la stipulazione del contratto, comunque interessanti l'oggetto del contratto, gli atti connessi alla sua esecuzione, l'Appaltatore stesso e i suoi dipendenti, qualunque sia l'Autorità emanante e il campo di applicazione (tecnico amministrativo, sociale, fiscale, previdenziale assicurativo, antinfortunistico, ecc.). In particolare l'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi degli stessi vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.

L'Appaltatore deve inoltre osservare le norme e le prescrizioni degli stessi contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti vigenti ed a quelli che venissero eventualmente emanati durante l'esecuzione dell'appalto, in materia di tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal committente o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Committente medesimo comunicherà all'Impresa, e se nel caso, anche all'Ispettorato suddetto.

L'Appaltatore dovrà provvedere, nei riguardi degli operai tutti, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e la vecchiaia, la disoccupazione volontaria, ecc. e ad ogni previdenza o provvidenza stabilita da leggi, da regolamenti, da patti di lavoro in vigore o che venissero emanati in corsi di appalto.

L'adozione, di propria iniziativa, nell'erogazione delle prestazioni, dei procedimenti e cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumità del personale dell'impresa e dell'ente committente e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel Testo unico sicurezza lavoro approvato con D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 nella duplice veste di committente e di esecutore.

Pertanto l'Impresa sarà l'unico responsabile, sia penalmente che civilmente, sia verso l'Ente committente che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l'erogazione delle prestazioni, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti, ed anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse.

L'Appaltatore deve provvedere a propria cura e spese, a tutta l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione delle opere appaltate, alla strumentazione per le misure e per le verifiche degli impianti.

Deve altresì garantire che il proprio personale sia qualificato a svolgere le prestazioni di cui al presente Capitolato ed in numero sufficiente a soddisfare le norme di legge vigenti in materia.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni della legislazione e normativa tecnica, anche di quelle non espressamente richiamate in Capitolato o in Contratto, non essendo ammessa l'ignoranza da parte dell'Appaltatore stesso delle disposizioni che interessano il lavoro.

L'Appaltatore, a carico del quale incombe ogni responsabilità civile e penale prevista dalla legge per quanto riguarda le prestazioni e i lavori, sia nel corso dell'affidamento che successivamente ad esso, è tenuto a rispondere di tutti i danni che, per vizio di costruzione o per errata condotta dei lavori, potessero derivare ai fabbricati ed impianti, ai mezzi d'opera, alle persone e cose, per qualunque ragione presenti nell'area dell'intervento.

L'Appaltatore deve adottare tutte le necessarie predisposizioni ed i provvedimenti necessari, o anche solo opportuni, per evitare il verificarsi di infortuni e danni alle persone o cose durante l'esecuzione del lavoro e nelle operazioni di trasporto, consegna, messa in opera, di apparecchiature.

Si richiama inoltre, in particolare la responsabilità dell'Appaltatore per danni, infortuni, intralci imputabili al suo personale e ai suoi mezzi d'opera quando l'esecuzione del lavoro interessa aree e locali in cui il Committente svolge attività o mantiene proprio personale e impianti direttamente o a mezzo di terzi, in tale circostanza l'Appaltatore è tenuto a disciplinare e programmare l'esecuzione dei lavori di sua spettanza in modo da evitare interferenze, difficoltà, danni e condizioni di pericolosità alle attività concomitanti e contigue, effettuate dal Committente o da terzi.

ART. 17 SICUREZZA SUL LUOGO DEL LAVORO

In riferimento alle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, la Ditta Appaltatrice:

è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. L'appaltatore resta responsabile anche delle inadempienze dei subappaltatori. L'appaltatore si impegna a rispettare le condizioni di cui al piano di sicurezza e di coordinamento e di cui al piano operativo di sicurezza.

negli ambienti di lavoro, deve regolamentare le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/Covid-19 .

può presentare, prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, eventuali proposte integrative o di modifica al piano di sicurezza e di coordinamento.

Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di sicurezza, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 18 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

La Ditta Appaltatrice nell'erogazione dei servizi dovrà organizzarsi nel totale rispetto di tutte le norme vigenti in tema di sicurezza del lavoro, con l'obiettivo primario di tutelare l'incolumità e la salute del personale proprio e di quello dell'Ente che interagisce, a qualsiasi titolo, con l'erogazione delle prestazioni.

Gli operai addetti ai lavori dovranno essere dotati di tutti quei mezzi di protezione che si renderanno necessari a seconda dell'ambiente (caschi e occhiali preventivi, guantoni, ecc.) e per ottemperare alle norme antinfortunistiche.

ART. 19 PRESCRIZIONI NON SPECIFICATE NEL PRESENTE CAPITOLATO

Per ogni prescrizione di carattere generale o nominativo, nonché per ogni modalità d'esecuzione delle opere o per ogni prescrizione sui materiali o sui metodi di misurazione non descritta per brevità nel presente Capitolato d'Appalto si farà riferimento alla normativa vigente.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;

ART. 20 SOTTRAZIONI E DANNI MATERIALI

Il Committente declina ogni responsabilità per sottrazione dei materiali depositati dall'Impresa all'interno del Cimitero, oggetto dei lavori, indipendentemente dalle circostanze in cui possano verificarsi, e per danni che fossero arrecati ai lavori eseguiti.

I relativi risarcimenti saranno a carico dell'Appaltatore dei lavori.

ART. 21 IMPOSTE, TASSE E SPESE DI GARA

Tutte le spese relative al presente contratto: bollo, registrazione, diritti e quant'altro inerente e conseguente, nessuno escluso ed eccettuato, compreso IVA, senza diritto di rivalsa, saranno a totale ed esclusivo carico della Ditta aggiudicataria.

La Ditta si farà carico di tutte le spese derivanti dalla gara di appalto (pubblicazioni, indennizzi commissione di gara ed ogni altro onere) che recupererà dagli introiti di gestione.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to Arch. Maruscka BIONDO